



**CISL**  
**PENSIONATI**  
*dei Laghi*

**2° CONGRESSO  
TERRITORIALE**

**UN  
NUOVO  
RINASCIMENTO  
DEL  
SINDACATO**



**STATUTO**

**SOLBIATE OLONA**  
**CENTRO CONVEGNI**  
**HOTEL LE ROBINIE**  
**09/10 MARZO 2017**

## STATUTO FNP CISL DEI LAGHI INTEGRAZIONI E MODIFICHE

STATUTO FNP CISL DEI LAGHI	VARIAZIONI
<p>CAPITOLO I Art 2 lettera i – 5 riga ( ...) ANTEAS (<del>Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà</del>)</p>	<p>(Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà)</p>
<p>CAPITOLO VI  Art. 14 Il Consiglio Generale delibera il numero complessivo dei componenti la Segreteria</p>	<p><b>Aggiungere dopo</b> Nel limite massimo definito dal Regolamento di Attuazione dello Statuto FNP CISL Nazionale</p> <p>Al fine di creare e garantire le migliori condizioni per l'operatività della Segreteria, il compimento del 74° anno di età costituisce causa di cessazione, con immediata decadenza, dall'incarico di Segreteria.</p>
<p>CAPITOLO VIII  Articolo 18</p>	<p><b>Aggiungere dopo</b></p> <p>Per le Segreterie delle RLS, il limite massimo dei mandati è fissato a 3 (12 anni). Il compimento del 76° anno di età costituisce causa di cessazione, con immediata decadenza dall'incarico di Coordinatore RLS e Componente di Segreteria delle RLS.</p>

# INDICE

## STATUTO

CAPITOLO I Costituzione e Scopi	pag. 5
CAPITOLO II Organizzazione Interna	pag. 6
CAPITOLO III Il Congresso Territoriale	pag. 6
CAPITOLO IV Il Consiglio Generale Territoriale	pag. 7
CAPITOLO V Il Comitato Esecutivo Territoriale	pag. 8
CAPITOLO VI La Segreteria Territoriale	pag. 8
CAPITOLO VII Il Collegio dei Sindaci	pag. 9
CAPITOLO VIII La Rappresentanza Locale Sindacale	pag. 10
CAPITOLO IX Finanza e Amministrazione	pag. 10
CAPITOLO X Modifiche statutarie	pag. 10



# CAPITOLO I

## Costituzione e Scopi

### Articolo 1

È costituita la **FNP CISL dei Laghi**.

Essa è articolazione delle Federazioni Pensionati Cisl Nazionale e Regionale delle quali assume gli scopi precisati negli Statuti.

### Articolo 2

La FNP CISL dei Laghi esplica le stesse funzioni della Federazione Nazionale Pensionati e della Federazione Nazionale Pensionati della Lombardia, nell'ambito territoriale proprio e delle sue competenze.

In particolare:

- a. promuove nell'ambito territoriale la realizzazione di un sistema di sicurezza sociale che tuteli i cittadini, in condizioni di reale bisogno, dai rischi della malattia, della vecchiaia, della invalidità e che permetta ai pensionati il mantenimento stabile dei livelli di benessere conseguiti con la loro partecipazione all'attività;
- b. coordina e promuove le attività organizzative e sindacali sul territorio con opportune iniziative al fine di espandere la presenza territoriale ed ampliare il consenso e le adesioni;
- c. cura la costituzione ed il funzionamento delle Rappresentanze Locali Sindacali, strutture decentrate della FNP sul territorio;
- d. mantiene il collegamento e la rappresentanza dei pensionati con l'Unione Sindacale Territoriale Cisl, con le Federazioni Territoriali dei Sindacati lavoratori in attività, con i responsabili locali dell'INAS, del SICET, dell'ADICONSUM, dei CAAF e di tutti gli altri Enti, Associazioni e Società in qualche modo collegate alla CISL;
- e. mantiene costante il collegamento con la Federazione Nazionale Pensionati Cisl Lombardia e con la Federazione Nazionale Pensionati;
- f. coordina le attività dei Raggruppamenti Tecnici in collaborazione con Federazione Nazionale Pensionati Cisl Lombardia e con i Raggruppamenti Tecnici regionali;
- g. promuove le iniziative necessarie alla tutela dell'anziano presso le varie istituzioni politico-amministrative territoriali e presso gli Enti e i servizi che operano nel territorio, nei campi assistenziale, sociale e sanitario con particolare attenzione verso gli anziani;
- h. promuove e produce, direttamente o tramite le proprie strutture, l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici, trasmissioni televisive ed altro al fine di informare i propri iscritti e la pubblica opinione sulle iniziative e sulle attività sindacali e culturali, sulle questioni di natura previdenziale, sanitaria, fiscale, sui consumi ed altri problemi di interesse generale anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità;
- i. promuove iniziative di cooperazione e di autogestione nell'ambito della produzione e della gestione dei servizi, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone anziane, particolarmente di quelle sole e non autosufficienti. In tale ottica la FNP CISL promuove la costituzione dell'ANTEAS (Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà) che opera ai vari livelli al fine di sviluppare attività ed iniziative di volontariato.

## Articolo 3

La FNP CISL dei Laghi, al fine di assicurare la propria presenza sul territorio e tra la gente e per favorire la massima partecipazione dei propri soci alla vita dell'organizzazione, si articola in **Rappresentanze Locali Sindacali**: strutture decentrate con funzioni di coordinamento operativo, organizzativo e di sviluppo dell'attività svolta sul territorio che agiscono in stretto collegamento con la Segreteria Territoriale.

## CAPITOLO II Organizzazione Interna

### Articolo 4

Sono **organi** della FNP CISL Territoriale:

- a. Il Congresso Territoriale
- b. Il Consiglio Generale Territoriale
- c. Il Comitato Esecutivo Territoriale
- d. La Segreteria Territoriale
- e. Il Collegio dei Sindaci

## CAPITOLO III Il Congresso Territoriale

### Articolo 5

Il **Congresso della FNP CISL Territoriale** è convocato in via ordinaria ogni quattro anni in corrispondenza con il Congresso Nazionale, fatte salve le eventuali convocazioni straordinarie. Il Congresso è composto dai delegati votati dalle Rappresentanze Locali Sindacali costituite nell'ambito della FNP territoriale.

Partecipano inoltre, senza diritto di voto, i membri uscenti del Consiglio Generale della FNP dei Laghi. Il Congresso esamina, discute e giudica l'azione svolta dagli organismi della FNP Territoriale, delibera in materia di organizzazione e amministrazione della FNP Territoriale e delle sue politiche, in armonia con quelle delle superiori istanze della FNP.

Elegge il Consiglio Generale Territoriale e i delegati al Congresso della FNP Lombardia e dell'UST; elegge inoltre, per quanto previsto, il Collegio dei Sindaci; discute e giudica la relazione programmatica della Segreteria.

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria:

- da due terzi dei componenti del Consiglio Generale Territoriale;
- da un terzo degli iscritti esistenti nel territorio comprensoriale i quali firmano la richiesta a mezzo delle *Rappresentanze Locali Sindacali* le quali si rendono responsabili dell'autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione del Congresso straordinario debbono essere motivate.

### Articolo 6

L'ordine del giorno del Congresso è fissato dal Consiglio Generale Territoriale sulle indicazioni del Consiglio Generale Nazionale FNP e della CISL.



# CAPITOLO IV

## Il Consiglio Generale Territoriale

### Articolo 7

Il **Congresso della FNP CISL Territoriale** è l'organo deliberante della FNP dei Laghi tra un congresso e l'altro. Il numero dei componenti è definito dal *Regolamento di Attuazione dello Statuto*. Nel Consiglio Generale dovrà essere garantita una presenza di genere non inferiore al 30%.

### Articolo 8

Il Consiglio Generale Territoriale:

- a. definisce le linee di politica sindacale, organizzativa e sociale con gli indirizzi fissati dai Congressi Territoriale, Regionale, Nazionale e Confederale;
- b. prende in esame e ratifica il bilancio di previsione ed il Conto Consuntivo della FNP Territoriale approvati dal Comitato Esecutivo Territoriale;
- c. convoca il Congresso in sessione ordinaria e straordinaria e ne approva il Regolamento.

### Articolo 9

Il Consiglio Generale della FNP Territoriale si riunisce, di regola, almeno tre volte all'anno e può essere convocato dal Comitato Esecutivo Territoriale su proposta della Segreteria, ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio Generale Territoriale può essere convocato, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, con specifica motivazione.

### Articolo 10

Il Consiglio Generale Territoriale elegge nel proprio seno con votazioni separate:

- a. Il Segretario Generale
- b. Il Segretario Generale Aggiunto (eventuale)
- c. I Componenti della Segreteria
- d. Il Comitato Esecutivo

Al Consiglio Generale spetta inoltre il compito di:

- nominare, su proposta della Segreteria Territoriale, sentito il parere del Coordinamento donne, la Responsabile del Coordinamento femminile;
- designare i propri rappresentanti nel Consiglio Generale UST, e di integrarli in seno allo stesso, qualora gli eletti non raggiungano il quorum previsto;
- approvare il Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

### Articolo 11

Il Consiglio Generale Territoriale, su proposta della Segreteria, ha la facoltà di cooperare nello stesso Consiglio uno o più componenti, fino ad un massimo del 10% dei suoi componenti, così come è competenza del Consiglio deliberare le surroghe dei propri componenti in caso di dimissioni o decadenza o altro.

## **CAPITOLO V**

### **Il Comitato Esecutivo Territoriale**

#### *Articolo 12*

Il Comitato Esecutivo Territoriale, nell'ambito delle deliberazioni e degli indirizzi espressi dal Consiglio Generale:

- a. attua le deliberazioni del Consiglio Generale Territoriale;
- b. coordina le attività sindacali ed organizzative di interesse territoriale;
- c. nomina e designa i Rappresentanti della FNP in Enti e commissioni a livello territoriale dove è richiesta la rappresentanza della categoria;
- d. discute e approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della FNP Territoriale;
- e. approva il regolamento normativo ed economico del personale e dei Dirigenti.

Le modalità e il numero dei componenti il Comitato Esecutivo Territoriale sono definiti dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

#### *Articolo 13*

Il Comitato Esecutivo Territoriale si riunisce di regola ogni *2 mesi*, salvo diversa necessità, ed è convocato dalla Segreteria Territoriale con almeno *sette giorni* di preavviso.

Può essere riunito, su richiesta di almeno un terzo dei componenti dell'Esecutivo stesso, nel qual caso la Segreteria è tenuta a provvedere alla convocazione dello stesso nei 15 giorni successivi alla richiesta. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale Territoriale.

## **CAPITOLO VI**

### **La Segreteria Territoriale**

#### *Articolo 14*

La Segreteria della FNP Territoriale è l'organo preposto a gestire politicamente le decisioni degli organi deliberanti ed è composta da:

- a. Il Segretario Generale
- b. L'eventuale Segretario Generale Aggiunto
- c. I Segretari

Il Consiglio Generale delibera il numero complessivo dei componenti la Segreteria. A ciascun componente della Segreteria devono essere affidate precise responsabilità con riferimento all'articolazione dei dipartimenti nazionali e regionali.

Compiti della Segreteria:

- a. rappresenta la FNP Territoriale nei confronti di terzi e delle Pubbliche autorità, Istituzioni, Enti, Associazioni ed Organismi del territorio e della Provincia;
- b. assicura l'osservanza delle decisioni assunte dagli organi territoriali;
- c. predispone il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo della FNP Territoriale;
- d. predispone la relazione per il Congresso della FNP Territoriale.



## Articolo 15

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della FNP Territoriale e, con gli altri membri della Segreteria, ne organizza l'attività generale.

## CAPITOLO VII Collegio dei Sindaci

### Articolo 16

Il **Collegio dei Sindaci** è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze; risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti. I due candidati che seguono immediatamente, nella graduatoria dei suffragi, fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

Il Consiglio Generale Territoriale nella prima riunione, dopo il Congresso, nomina il Presidente del Collegio sindacale scegliendolo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o dei titoli di specifica competenza professionale. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti in sede congressuale mentre il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di suffragi.

Se non ci sono candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti. Qualora la vacanza riguardi il Presidente del Collegio, il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno ex novo.

La carica di Sindaco è incompatibile con la stessa carica in altri settori della Federazione.

I Sindaci non possono far parte di organi deliberanti di pari livello.

### Articolo 17

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo della contabilità della FNP ed adempie alle sue funzioni a norma degli articoli del presente Statuto.

I Sindaci partecipano alle sedute del Consiglio Generale Territoriale con voto consultivo e riferiscono periodicamente sull'andamento amministrativo della FNP Territoriale.



## **CAPITOLO VIII**

### **La Rappresentanza Locale Sindacale**

#### *Articolo 18*

Su delibera del Consiglio Generale Territoriale, vengono costituite le **Rappresen-  
tanze Locali Sindacali**, strutture decentrate della FNP sul territorio. Esse sono  
strutture operative non congressuali.

Hanno il compito sia di incentivare e coordinare le funzionalità e le attività sindacali  
e dei servizi del loro territorio che di sviluppare la vertenzialità con i Comuni ed i Di-  
stretti socio-sanitari. Le competenze e le modalità di funzionamento della struttura  
sono stabilite dal Regolamento di Attuazione dello Statuto della FNP.

Le risorse, ad esse destinate, saranno quelle derivanti dai finanziamenti stabiliti dal  
Comitato Esecutivo, su proposta della Segreteria Territoriale, e che si riterranno  
necessarie per l'attuazione dei programmi di lavoro, salvo diverse decisioni degli Or-  
ganismi nazionali e regionali.

## **CAPITOLO XI**

### **Finanza e Amministrazione**

#### *Articolo 19*

Il Patrimonio della FNP dei Laghi è costituito dalle quote delle contribuzioni degli  
iscritti inviate dalla FNP CISL Nazionale secondo la ripartizione fissata ogni anno dal  
Consiglio Generale della FNP CISL Nazionale, secondo le indicazioni dello Statuto  
Confederale e della stessa FNP CISL Nazionale.

Sono parte integrante del patrimonio anche i beni mobili ed immobili, pervenuti alla  
FNP Territoriale a qualunque titolo o causa ed ovunque siano dislocati così come  
eventuali depositi bancari o titoli di Stato accantonati, e partecipazioni a Enti e So-  
cietà.

I singoli associati o gruppi di associati non possono chiedere la divisione del patri-  
monio, dei beni o dei fondi in caso di recesso, né pretendere quota alcuna per qual-  
siasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

## **CAPITOLO X**

### **Modifiche statutarie**

#### *Articolo 20*

Le **modifiche** al presente **Statuto Territoriale** possono essere proposte dai dele-  
gati/dalle delegate al Congresso Territoriale.

Le proposte di modifica statutarie devono essere inviate alla Segreteria Territoriale  
almeno trenta giorni prima della data di convocazione del Congresso Territoriale.  
Sulle proposte di modifica e sulla loro presentazione al Congresso decide il Consiglio  
Generale Territoriale a maggioranza dei presenti. Il Congresso Territoriale si pro-  
nuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di due terzi dei votanti.

## *Articolo 21*

Il **Regolamento di Attuazione** del presente Statuto deve essere deliberato ed essere successivamente modificato dal Consiglio Generale Territoriale esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

## *Articolo 22*

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto ed i Regolamenti della Cisl e della Federazione Nazionale Pensionati Cisl.